

# STATUTO

## Titolo I

### Denominazione - Sede – Durata

#### Articolo 1

(Denominazione – Natura - Sede)

1. E' costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e, poi, dell'art. 221 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, ss.mm.ii. oltre che degli artt. 2602 e ss. cod.civ., un Consorzio con attività esterna, senza scopo di lucro, denominato "CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica".
2. Il Consorzio ha sede in Gubbio (PG). Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi amministrative, agenzie e rappresentanze.
3. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 3, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.
4. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, è senza scopo di lucro ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente Statuto, dalle norme contenute agli articoli da 2602 a 2615-bis del codice civile.
5. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

#### Articolo 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata in anni 50 (cinquanta) e può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.
2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 25, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

## Titolo II

### Articolo 3

(Scopo – Oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha come scopo quello di garantire la produzione ecosostenibile degli imballaggi e la corretta ed efficace gestione ambientale, su tutto il territorio nazionale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, rigidi e non, secondari e terziari, in materiale poleolefinico, stampato a iniezione ed estrusione, compresi quelli generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati, nonché adempiere in forma autonoma e collettiva, ai sensi dell'art.221 comma 3 lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., agli obblighi di riciclaggio e di recupero e agli obblighi della ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi e/o delle Autorità competenti in materia, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico.

2. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, alle specifiche norme contenute agli artt. 178bis, 178ter e 237 di detto decreto legislativo n. 152/2006 e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e di libera concorrenza nelle attività di settore. A tal fine, il Consorzio:

>organizzerà autonomamente e in forma collettiva, sull'intero territorio nazionale, sistemi di gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio secondari e terziari in plastica, generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati e in ossequio a quanto dispone l'art. 178ter, comma 2, lettera a), d.lgs. 152/2006, assicurerà una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e la gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

>promuoverà, anche d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utilizzatori degli imballaggi in plastica e dei detentori di rifiuti di imballaggi in plastica, circa (i) le misure dirette a prevenire la dispersione dei rifiuti, (ii) i sistemi di ritiro, raccolta, ripresa e di recupero disponibili, (iii) il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, (iv) sul significato del marchio apposto sugli imballaggi in materiale plastico e (v) sui pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in plastica;

>incoraggerà una progettazione e commercializzazione degli imballaggi in plastica e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la fabbricazione e il successivo utilizzo;

>assicurerà che il recupero e lo smaltimento degli imballaggi che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (c.d. gerarchia dei rifiuti);

>curerà e/o promuoverà, in proprio e/o in forma associata con altri consorzi, Enti Pubblici e/o privati, soluzioni tecnico-organizzative relative al riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica usati e alla raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica, compresi quelli generati dal

consumo dei prodotti dei propri consorziati, ivi compreso il riutilizzo degli stessi e/o dei materiali in essi contenuti;

> assumerà e promuoverà ogni e più opportuna iniziativa ed azione, anche legale, nell'interesse ed a tutela del sistema consortile e dei propri consorziati;

> nei termini fissati dalla legge, elaborerà e trasmetterà alle autorità competenti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI):

a) il Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, predisposto per ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati;

b) la Relazione sulla gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, predisposta per ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati;

comprensivi (i) dell'indicazione nominativa degli iscritti che partecipano ai sistemi di gestione autorizzati, (ii) dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati e sui quantitativi recuperati e riciclati, (iii) delle modalità di determinazione del contributo ambientale, (iv) delle finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale, (v) dell'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti e dell'elenco degli stessi individuati per area geografica, (vi) delle eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi.

>in adempimento di quanto previsto all'art. 178ter, comma 2, lettera c), d.lgs. 152/2006, assicurerà meccanismi adeguati di autosorveglianza, supportati da regolari verifiche indipendenti, per valutare la gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di legge in materia, e la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità alle disposizioni di legge in materia;

>in adempimento di quanto previsto all'art. 178ter, comma 2, lettera d), d.lgs. 152/2006, assicurerà adeguata pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti, che dovranno comprendere anche i seguenti dati: 1) proprietà e membri; 2) contributi finanziari versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

3. Per il perseguimento degli scopi e obiettivi previsti nei precedenti commi, il Consorzio potrà:

> svolgere l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio in plastica, ivi compresi quelli generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati.

> svolgere tutte le attività, anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;

> compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

- > promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere contratti e accordi di programma con soggetti pubblici e privati;
- > svolgere ogni altra funzione, attività ed incombenza prevista dalla normativa vigente e/o sopravvenuta in materia di gestione ambientali degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, ivi compresa la predisposizione e presentazione, per conto dei propri consorziati, di programmi, piani, dichiarazioni, comunicazioni ed atti in genere, previsti da detta normativa;
- > assumere partecipazioni in altri Consorzi, Enti o società purché compatibili con l'oggetto sociale;
- > ricevere deleghe dai consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione e partecipazione al CONAI, ai consorzi di filiera e/o a ogni altro organismo, ente e/o persona giuridica;
- > curare e/o promuovere, nell'interesse delle diverse categorie di consorziati, a scopo di ricerca e di massimizzazione dell'efficacia gestionale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in plastica, studi e ricerca in ordine allo sviluppo di nuovi prodotti, anche con la realizzazione di prototipi, all'evoluzione dei sistemi produttivi e alle fasi di commercializzazione e gestione degli imballaggi, in tal modo incoraggiando lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di imballaggi e componenti di imballaggi adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati, per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti; potendo a tal fine richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca, partecipare a bandi di gara, promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti, privati e imprese interessate e compiere ogni altra attività utile a tale scopo.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consorzio dovrà seguire e perseguire criteri e obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, e dovrà astenersi dal compiere qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività economiche aventi ad oggetto la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in materiale plastico.

### Titolo III

Requisiti e procedure di ammissione - Quote e contributi –

Diritti ed obblighi – Decadenza, recesso ed esclusione

#### Articolo 4

(Requisiti, ammissione, categorie e numero dei consorziati)

1. Possono partecipare al Consorzio tutti gli operatori economici tenuti per legge agli obblighi di riciclaggio, recupero, ripresa, raccolta e ritiro degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica definiti al precedente art. 3, e responsabili della loro corretta ed efficace gestione ambientale.

Ai fini del presente Statuto, le imprese consorziate sono distinte nelle seguenti categorie, in base all'attività prevalente determinata secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento:

a) PRODUTTORI (da intendersi come operatori economici che fabbricano e immettono sul mercato imballaggi in plastica, secondari e terziari e relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi non primari vuoti in materiale plastico);

b) UTILIZZATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al riempimento e all'immissione sul mercato imballaggi secondari e terziari in materiale plastico, quali commercianti e distributori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico provenienti dal circuito consortile, nonché importatori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico);

c) RICICLATORI / RECUPERATORI / RACCOGLITORI (da intendersi come operatori economici che provvedono ad operazioni di recupero quale il trattamento, mediante un processo produttivo di estrusione, dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in materiale plastico, per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia, oltre che al trattamento degli stessi mediante un processo di macinazione, nonché operatori economici che provvedono alla raccolta, alla ripresa, al ritiro e al trasporto degli imballaggi e rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico destinati a riciclo/recupero);

Non è ammessa la partecipazione al Consorzio su più categorie.

2. Chi intende essere ammesso come consorziato deve fare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, certificando di possedere i requisiti di cui al presente articolo e quelli previsti con regolamento approvato ai sensi dell'art.26 del presente Statuto, di essere titolare delle autorizzazioni necessarie per svolgere una corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio e di impegnarsi al rispetto di tali disposizioni e delle buone pratiche di fabbricazione, commercializzazione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica. Il Consiglio di amministrazione determinerà la documentazione che il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda di ammissione.

3. Il Consorzio è aperto alla partecipazione degli operatori economici interessati e l'ammissione dei consorziati avverrà nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. La richiesta di ammissione può essere respinta dal Consiglio di amministrazione nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, secondo quanto previsto nel presente articolo, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni.

4. La delibera di ammissione di nuovi consorziati produrrà i propri effetti dal momento della sua annotazione, a cura degli amministratori, nel libro dei consorziati; tuttavia, i nuovi consorziati avranno diritto di voto in Assemblea solo a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo a quello della loro ammissione.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

## Articolo 5

### (Quota di associazione - Quote di partecipazione - Contributi)

1. La QUOTA DI ASSOCIAZIONE è la somma, non rimborsabile, che ciascun consorziato deve versare al momento della propria ammissione per finanziare il fondo consortile. Il numero delle quote di associazione è stabilito in numero pari al numero dei consorziati. Il valore unitario è determinato dall'Assemblea con propria delibera. L'insieme delle quote di associazione costituisce il fondo consortile di cui all'art. 11 del presente Statuto. Il versamento della quota di associazione è condizione di efficacia della deliberata ammissione e dovrà avvenire entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione (trasmessa con raccomandata o PEC), di accoglimento della domanda di ammissione. Il mancato versamento della quota di associazione nel termine indicato renderà la delibera di ammissione priva di qualsiasi effetto.

2. Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE esprimono il numero di voti che ciascun consorziato detiene all'interno del Consorzio; sono variabili, espresse in millesimi e sono ripartite tra le diverse categorie di consorziati, come segue:

- a) alla categoria dei Produttori è riservata una quota del 60% (sessanta per cento);
- b) alla categoria degli Utilizzatori è riservata una quota del 10% (dieci per cento);
- c) alla categoria dei Riciclatori/Recuperatori/Raccoglitori è riservata una quota del 30% (trenta per cento);

3. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui sopra, le quote di partecipazione, espresse in millesimi, sono assegnate ai singoli consorziati come segue:

- per la categoria dei Produttori in base ai Kilogrammi di imballaggi CONIP in materiale plastico secondari e terziari immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;

- per la categoria dei Riciclatori/Recuperatori/Raccoglitori in base ai kilogrammi di rifiuti di imballaggi CONIP in materiale plastico secondari e terziari riciclati/recuperati/raccolti da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi;

- per la categoria degli Utilizzatori, in base ai Kilogrammi di imballaggi CONIP in materiale plastico secondari e terziari immessi sul mercato nazionale o importati nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 6 milioni (sei milioni) di kilogrammi.

Il quantitativo massimo di kilogrammi, come sopra stabilito, potrà essere aggiornato ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

4. La ripartizione delle quote di partecipazione sarà determinata dal Consiglio di amministrazione ogni qual volta intervengano variazioni nella compagine del Consorzio,

contestualmente alla delibera di convocazione dell'assemblea e sulla base delle comunicazioni inviate da ciascun consorziato secondo le modalità e i termini definiti in via regolamentare. Tale ripartizione dovrà essere convalidata dall'Assemblea.

5. Le quote dei nuovi consorziati verranno determinate mediante una corrispondente riduzione proporzionale della quota degli altri consorziati, appartenenti alla stessa categoria.

6. I CONTRIBUTI sono le somme, non rimborsabili, che i consorziati devono versare al Consorzio per lo svolgimento dell'attività consortile. I consorziati che immettono imballaggi a marchio CONIP sul mercato sono tenuti, al momento della loro ammissione, al versamento, una tantum, di un contributo forfettario commisurato alla capacità di immissione di imballaggi in plastica sul mercato; tutti i consorziati sono, inoltre tenuti al versamento di contributi annuali variabili o fissi, determinati come segue:

- per la categoria dei Produttori e degli Utilizzatori in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari a marchio CONIP, immessi o importati sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare in corso;

- per tutte le altre categorie, in misura fissa salva l'ipotesi in cui immettano sul mercato nazionale o importino imballaggi secondari o terziari in materiale plastico a marchio CONIP, nel quale caso saranno tenuti al pagamento di un contributo pari a quello stabilito per la categoria dei Produttori e Utilizzatori.

7. Sia l'importo del contributo iniziale forfettario che dei contributi annuali dovuti in misura proporzionale e/o fissa, saranno determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, tenendo conto dei criteri e principi di legge e in particolare degli artt. 178ter, comma 3, e 237, comma 4, d.lgs. 152/2006, tra cui i seguenti:

>i contributi dovranno essere determinati per tipologia, per unità o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale e modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

>la misura dei contributi dovrà assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti, e in particolare dei seguenti: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi di legge, tenendo conto degli eventuali introiti ricavati dalle attività di cui all'art. 178ter, comma 3, n.2), d.lgs. 152/2006; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi quantitativi e qualitativi rilevanti; 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti; 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati;

>i contributi non dovranno superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi.

8. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere acconti sui contributi da determinarsi.

9. Nel caso di ingresso di un nuovo consorziato, questi dovrà versare, oltre alla quota di associazione e al contributo iniziale forfettario, anche il contributo annuo relativo alla categoria di appartenenza, determinato come al precedente comma 6.

## Articolo 6

### (Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio che gli sono proprie.

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

- a. concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- b. versare i contributi annui e forfettari nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione;
- c. trasmettere al Consorzio tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- d. sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati;
- e. osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
- f. favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastanti con l'oggetto dello stesso

## Articolo 7

### (Sanzioni)

1. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

2. In caso di inadempimento da parte dei consorziati degli obblighi nascenti dal presente Statuto, dai regolamenti e deliberazioni adottate dal Consorzio e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione, alla presenza di eventuali precedenti ed alle condizioni economiche dell'autore.

3. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo



procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. Fermo quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di esclusione.

## Articolo 8

### (Recesso dei consorziati)

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio in ogni tempo.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC al Consorzio almeno 6 (sei) mesi prima della fine dell'esercizio annuale e produrrà i suoi effetti al termine dell'esercizio stesso. Resta fermo l'obbligo del consorziato receduto di versare i contributi dovuti fino al termine di efficacia del recesso.
3. Il Consorzio comunica all'Autorità competente ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto.
6. I consorziati receduti non potranno essere riammessi a far parte del Consorzio prima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di efficacia del recesso.

## Articolo 9

### (Decadenza ed esclusione del consorziato)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione allo stesso, se sottoposto a procedura concorsuale che non comporti la continuazione dell'esercizio dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso nel pagamento dei contributi annui, che ometta l'invio delle comunicazioni e dati necessari per la determinazione dei contributi annui, che ostacoli l'attività di controllo disposta dal Consiglio di amministrazione e/o rifiuti l'esibizione della documentazione all'uopo richiesta dal Consiglio di amministrazione, e più in generale che si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi consortili.
3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato decaduto o escluso.
4. Le delibere che dichiarano la decadenza o l'esclusione hanno effetto immediato e devono essere comunicate, entro 15 (quindici) giorni, all'interessato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi di legge. Fermo l'obbligo del consorziato dichiarato decaduto o escluso di versare i contributi maturati e dovuti fino alla data delle relative delibere.

5. I consorziati dichiarati decaduti o esclusi non potranno essere riammessi a far parte del Consorzio prima di due anni a far data dall'esclusione.

#### Articolo 10

##### (Trasferimento delle quote)

1. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda e contestualmente a tale trasferimento, o in caso di fusione e scissione.

2. In ogni altro caso il trasferimento delle quote è nullo e privo di effetti giuridici nei confronti del Consorzio.

#### Titolo IV

##### Fondo consortile - Mezzi finanziari - esercizio sociale

#### Articolo 11

##### (Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma secondo quanto stabilito nell'art.5 comma 1.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie; deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

5. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito, salvo diversa disposizione di legge.

6. E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio.

7. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.

8. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto, decaduto o escluso.

#### Articolo 12

##### (Mezzi finanziari)

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.
2. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:
  - a) dalle somme versate dai consorziati per costituire il fondo consortile;
  - b) dai contributi dei consorziati di cui all'articolo 5, comma 6;
  - c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connessi;
  - d) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
  - e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 11 co. 2;
  - f) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;
  - g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
  - h) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;
  - i) da ogni altra somma riconosciuta al Consorzio da Enti, Autorità e/o Consorzi, operanti nel sistema della gestione degli imballaggi.
3. I contributi annui di cui all'articolo 5, comma 6, del presente Statuto devono assicurare e sono utilizzati prioritariamente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio di competenza e per accrescere l'efficienza della filiera mediante attività di ricerca scientifica e studio finalizzate a favorire la gestione dei rifiuti di imballaggio e ridurre l'impatto ambientale.

### Articolo 13

(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di  
distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è destinato.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio del Consorzio e il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2423 del codice civile.

5. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio e da una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

6. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione e devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

7. Il bilancio d'esercizio, una volta approvato, deve essere depositato presso il Registro delle imprese, nei termini di legge.

8. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo, una volta approvati, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente.

## Titolo V

### Organi consortili

#### Articolo 14

##### (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore Generale

#### Articolo 15

##### (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, purché in Italia, dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno, entro il termine indicato all'art.13, e ogni qual volta lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge. La convocazione può avvenire anche su richiesta del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e in tal caso il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, con qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione.
3. L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché siano presenti la totalità dei consorziati aventi diritto di voto, partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'assemblea nomina essa stessa il proprio presidente.
6. In aggiunta a quanto sopra è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea ordinaria si tengano con modalità audio-video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore non fosse possibile la contemporanea presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario che, sottoscritto il relativo verbale dovrà curarne la tempestiva trasmissione, per la firma, anche al Presidente.
7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, le cui funzioni, nelle sedute ordinarie, vengono svolte dal Direttore Generale.
8. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

## Articolo 16

### (Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione di cui è titolare, con il limite minimo di un voto per ogni consorziato anche se privo di quote di partecipazione.
2. In sede regolamentare sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

3. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti, almeno dall'anno solare precedente, nel libro dei consorziati e che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi.

## Articolo 17

### (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'articolo 20 dello Statuto, e ne determina le eventuali indennità di carica e gli eventuali compensi;
- c) elegge il Sindaco Unico o i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nonché il Presidente dello stesso, e ne determina i compensi, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto;
- d) delibera sull'affidamento dell'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 24bis dello Statuto, e determina il compenso del soggetto incaricato;
- e) delibera il valore unitario delle quote di associazione di cui all'articolo 5, comma 1 Statuto;
- f) prende atto della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione sulla gestione degli imballaggi, comprendente il programma specifico di prevenzione previsto dall'articolo 3, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
- g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- h) approva i regolamenti consortili e delibera sulle proposte di modifica degli stessi;
- i) delibera sugli altri argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione, possono chiedere di includere argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato all'articolo 13.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i consorziati presenti detengano o rappresentino più della metà delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote di partecipazione detenute o rappresentate dai Consorziati presenti.

5. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai consorziati presenti, salvo che per l'elezione del Consiglio di amministrazione che avverrà con votazioni separate per ciascuna delle categorie di

consorziate e con la maggioranza relativa dei voti determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai consorziate di ogni singola categoria presenti.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione o modifica dei regolamenti consortili devono essere prese con la maggioranza assoluta determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai consorziate presenti.

## Articolo 18

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare;

b) sulla proroga della durata del Consorzio:

c) sullo scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate all'articolo 2 e sulla contestuale nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziate che detengano o rappresentino almeno i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo di quote di partecipazione presenti o rappresentate. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti, determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai Consorziate presenti.

## Articolo 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Ciascun consorziate, all'atto della sua ammissione, dovrà designare per iscritto la persona fisica che lo rappresenterà stabilmente negli Organi del Consorzio; in mancanza, si intenderà designato il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza può essere conferita solo ai legali rappresentanti, soci, amministratori o dipendenti del consorziate stesso.

2. In occasione di singole assemblee il consorziate potrà farsi rappresentare in assemblea da altro consorziate cui dovrà conferire delega scritta nella quale dovrà indicare la data dell'assemblea cui la delega si riferisce, la denominazione o ragione sociale del consorziate delegato e, per le persone giuridiche, l'indicazione della persona fisica che per il delegato presenzierà all'assemblea, da scegliere tra quelle di cui al precedente comma 1. La delega può essere conferita solo per singole assemblee. Lo stesso consorziate non può rappresentare in assemblea più di due consorziate.

## Articolo 20

### (Consiglio di amministrazione)

1. Possono essere eletti come amministratori solo le persone fisiche designate dai consorziati ai sensi dell'articolo 19, punto 1, del presente Statuto. Possono esprimere candidature solo i consorziati che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi come definito nel Regolamento.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea, avendo cura di assicurare la massima rappresentanza territoriale e secondo la seguente ripartizione numerica:

- sette amministratori espressione della categoria dei Produttori (articolo 4, comma 1, lettera a), avendo cura di comprendervi un componente per i nuovi sistemi di gestione eventualmente autorizzati;

- cinque amministratori espressione della categoria dei Riciclatori/Recuperatori/Raccoglitori (articolo 4, comma 1, lettera c);

- un amministratore espressione della categoria alla quale l'Assemblea attribuirà il relativo seggio prima dell'inizio delle votazioni.

3. Qualora una categoria di consorziati non fosse rappresentata nel Consorzio, spetterà all'Assemblea attribuire i relativi amministratori ad una o più delle altre categorie.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione secondo modalità determinate con il regolamento di cui all'art. 26 del presente Statuto

5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio. Il Direttore Generale provvede anche a redigere il verbale delle sedute del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà invitare alle proprie riunioni una o più persone fisiche, individuate tra quelle designate dai consorziati ai sensi dell'articolo 19 punto 1 dello Statuto, con finalità partecipativa e funzione consultiva, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consorzio. Gli invitati non hanno diritto di voto e la nomina, il numero e la presenza degli invitati non incidono sui quorum costitutivi e deliberativi.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e cessano comunque il loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

8. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più consiglieri e nel caso in cui, a seguito di modifiche statutarie, occorresse integrare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, acquisito il parere del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e nel rispetto dei criteri sopra definiti; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.



Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione del Consiglio. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato o dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale.

9. Il consigliere che risulti assente ingiustificato per due o più sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decade dal suo incarico. In tale ipotesi, il Consiglio di amministrazione sospende temporaneamente il consigliere fino a che l'Assemblea non avrà conseguentemente pronunciato la decadenza. Il provvedimento di sospensione e revoca andrà comunicato all'interessato. Il consigliere decaduto sarà sostituito con le modalità e nelle forme stabilite al comma 8 che precede.

10. L'Assemblea delibera in favore degli amministratori eventuali indennità di carica e/o di seduta e/o compensi. E' in ogni caso dovuto agli amministratori il rimborso delle spese vive e documentate, legittimamente sostenute per l'esercizio del loro mandato, entro un tetto massimo stabilito dall'Assemblea stessa all'atto della elezione.

## Articolo 21

### (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili che non siano espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati o ad altri organi del Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione in particolare e a titolo esemplificativo:

- a. elegge e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- b. nomina e revoca il Direttore Generale e ne determina il compenso;
- c. convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e. definisce annualmente la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e del regolamento;
- f. redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonché' la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi, di cui all'art. 5 comma 6 Statuto, a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;
- h. predispone e approva il Programma specifico di prevenzione, la Relazione annuale sulla gestione, di cui all'art. 3, e li trasmette all'Autorità competente e al CONAI nei termini di legge;
- i. propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- j. adotta gli schemi dei regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- k. delibera la stipulazione di accordi, convenzioni, atti e contratti, di ogni genere, inerenti l'attività consortile, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altri Enti, Consorzi o Società, purché compatibili con l'oggetto sociale;
- l. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- m. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione;
- n. delibera sulla decadenza ed esclusione dei consorziati;
- o. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 7;
- p. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- q. delibera su ogni altro argomento e compie ogni altro atto e/o operazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano espressamente riservati ad altri organi del Consorzio;

2. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo e con esclusione degli adempimenti di cui alle lettere a, b, f, i, j, m, n, o del comma 1, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e/o a taluno dei membri le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente e/o a taluno dei propri membri e/o al Direttore Generale, specifici incarichi.

## Articolo 22

### (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede del Consorzio o in altro luogo, purché in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima, con qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché sia presente la totalità dei suoi membri e il Sindaco Unico o la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore Generale che funge da Segretario del Consiglio di amministrazione. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio-video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, non fosse possibile la contemporanea presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario che, sottoscritto il relativo verbale, dovrà curarne la tempestiva trasmissione per la firma anche al Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

6. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

### Articolo 23

#### (Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il Presidente dura in carica fino alla cessazione del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile. E' scelto di norma a rotazione tra gli amministratori espressione della categoria dei produttori.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dall'incarico, il Consiglio di amministrazione designerà il sostituto scegliendolo tra i propri membri e conferendogli un mandato che durerà fino al termine della consiliatura in corso.

3. Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
- b. ha la firma consortile;
- c. presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di amministrazione;
- d. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione;
- e. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- f. accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- g. rappresenta il Consorzio presso ogni altro organismo, ente e/o persona giuridica, oltre che i consorziati nei casi in cui gli stessi rilascino deleghe al Consorzio ai sensi dell'articolo 3;
- h. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni. In tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla loro adozione.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. E' eletto dal Consiglio di amministrazione tra gli amministratori espressione delle categorie alle quali non appartiene il Presidente. Il Vice Presidente dura in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

## Articolo 24

### (Sindaco Unico / Collegio Sindacale)

1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2477 codice civile, procede alla nomina di un organo di controllo costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale sono scelti tra professionisti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili istituito dal Ministero della Giustizia, restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un membro del Collegio Sindacale, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale:

a. ai sensi dell'art. 2403 codice civile, vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e dei regolamenti consortili, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

b. svolge ogni altra funzione ad esso riservata dalla legge in ordine al controllo della gestione, alla redazione delle relazioni e pareri di competenza;

c. nei casi di cui all'art. 2409 bis codice civile, svolge le ulteriori funzioni previste dall'art. 24bis del presente Statuto. In tali casi costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, in aggiunta a quelle contemplate dall'art. 2399 c.c., anche l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuato di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, tra il professionista ed il Consorzio o tra il professionista ed uno dei consorziati.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti massimi fissati dall'Assemblea al momento del conferimento dell'incarico.

8. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio-video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente che dovrà curare la tempestiva trasmissione del relativo verbale per la firma anche agli altri componenti.

#### Articolo 24 bis.

##### (Controllo legale dei conti)

1. L'Assemblea affida il controllo legale dei conti ad un Revisore contabile o, in alternativa, al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis, comma secondo, codice civile.

2. il Revisore contabile deve essere scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, in aggiunta a quelle contemplate dall'art. 2399 c.c., anche l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuato di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, tra il professionista ed il Consorzio o tra il professionista ed uno dei consorziati.

3. Il revisore contabile, così come il Sindaco Unico / Collegio Sindacale incaricati del controllo legale dei conti, resta in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile.

4. Il diritto di revoca del revisore spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

5. Il Revisore contabile o il Sindaco Unico / Collegio Sindacale incaricati ex art. 2409 bis codice civile:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

c) svolge ogni altra funzione ad esso riservata dalla legge.

6. La relazione è redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, e comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

7. Nel caso in cui il Revisore o il Sindaco Unico / Collegio Sindacale esprimano un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilascino una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

8. Il soggetto incaricato della revisione e controllo legale dei conti ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

#### Articolo 24 ter

(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso, il Direttore generale:

a. coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;

b. dirige il Consorzio

c. assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione;

d. cura l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione;

e. effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

f. cura la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dalla legge;

g. cura la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

h. cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3,

lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e tutti gli altri operatori pubblici e privati del settore.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, con funzioni consultive. Provvede, inoltre, alla verbalizzazione delle sedute di tali organi.

5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

## Titolo VI

### Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Disposizioni finali

#### Articolo 25

##### (Liquidazione - Scioglimento)

1. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine, previo parere delle Autorità competenti.

2. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

3. E vietata la distribuzione in favore dei consorziati di qualsiasi avanzo o somma in esito alla liquidazione. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni dei Ministeri e Autorità competenti in conformità alle norme applicabili.

#### Articolo 26

##### (Regolamenti)

1. Per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, il Consiglio di amministrazione adotta appositi regolamenti e le relative modifiche e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

2. In sede regolamentare potranno essere individuati i documenti o libri che il Consorzio deve istituire in aggiunta a quelli già previsti per legge, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

3. I regolamenti approvati dall'assemblea, e le relative modifiche, sono comunicati ai Ministeri ed Autorità competenti. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, possono in ogni momento chiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

#### Articolo 27

##### (Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 221, 221bis, 223 e 224 d.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nei modi, con le forme e ai fini stabiliti dalla legge.

2. Il Consorzio collabora altresì con i produttori di materie prime, gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

#### Articolo 28

##### (Vigilanza)

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico, possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

#### Articolo 29

##### (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra consorziati e consorziati, tra consorziati e Consorzio e tra consorziati ed organi del consorzio, che avessero titolo nella interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, dei regolamenti, e più in generale in rapporti consortili ed eventuali rapporti paraconsortili, saranno devoluti ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede consortile.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile in tema di arbitrato rituale.

Resta, tuttavia, fermo che per le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei contributi e/o degli interessi e/o delle sanzioni e/o di ogni altra somma dovuta dai consorziati al Consorzio in forza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, al Consorzio è data facoltà di agire anche dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con azioni monitorie, di accertamento, di condanna e con ogni altra azione giudiziaria ritenuta utile. L'iniziativa del Consorzio radicherà la controversia dinnanzi all'AGO, limitatamente alle dette materie, anche per i connessi giudizi di opposizione e/o per quelli eventuali di impugnazione ed esecuzione.

#### Articolo 30

##### (Norma finale)



1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.